



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



**MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**

Riforma MdL

Progetto ACT - Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro

Ricognizione su:

**Organizzazione dei servizi per il lavoro
Normativa Regionale spl e mdl
Accreditamento servizi per il lavoro
LEP e Standard dei servizi**

Regione Friuli Venezia Giulia

Aggiornamento Luglio 2017

Sommario

1. OBIETTIVI DELLA RICOGNIZIONE	3
2. SCHEDA REGIONALE.....	4

1. Obiettivi della ricognizione

La ricognizione si pone come obiettivo principale di mappare e aggiornare le singole situazioni normative regionali con particolare attenzione ai seguenti ambiti:

- **organizzazione dei servizi per il lavoro:** attuazione della riforma degli enti locali (Legge Del Rio) e della riorganizzazione dei Centri per l'Impiego, con particolare attenzione al passaggio di competenze dalle Province alle Regioni (scelte regionali in merito alla costituzione/potenziamento delle Agenzie regionali per il lavoro, piuttosto che creazione di strutture interne ai Dipartimenti/Direzioni regionali di coordinamento dei Centri per l'Impiego);
- **normative regionali su mdl e altre regolamentazioni attuative:** norme relative al mercato e all'organizzazione dei servizi per il lavoro (leggi quadro, normative sui servizi, ad esempio stato di disoccupazione e condizionalità, leggi sul collocamento mirato, ecc.), ruolo degli attori e delle parti sociali, regolamentazioni attuative;
- **accreditamento dei servizi per il lavoro:** discipline di accreditamento, avvisi relativi alla gestione degli elenchi/albi, regolamenti attuativi;
- **standard dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni:** documenti di programmazione dei servizi (es. Masterplan, Piani di Azione regionale, ecc.), repertori regionali relativi all'adozione di standard di servizio, adeguamenti ai livelli essenziali delle prestazioni.

Lo staff centrale ha in prima istanza sistematizzato le informazioni che si chiede di aggiornare e integrare mensilmente.

Nella colonna RIFERIMENTI NORMATIVI si chiede di inserire e/o aggiornare gli atti regionali sulle specifiche tematiche oggetto della ricognizione.

Nella colonna ELEMENTI ESSENZIALI DEL DOCUMENTO vanno descritti sinteticamente i punti essenziali e qualificanti della norma/regolamentazione monitorata.

Nella colonna OSSERVAZIONI/NOTE si possono aggiungere elementi ritenuti significativi in funzione delle azioni di assistenza tecnica in corso/programmate/programmabili.

Nelle osservazioni è possibile esplicitare sia aspetti di carattere strategico inerenti la Governance dei servizi, sia elementi di carattere tecnico e procedurale (risorse, vincoli strutturali ed organizzativi, ecc.).

Indicazioni per il miglioramento continuo

- Verifica della congruità della normativa nella logica ricognitiva;
- Verifica della congruità del posizionamento della normativa nella corretta Tematica;
- Invio in allegato di normative riportate per la prima volta, in formato elettronico;
- Leggibilità del testo;
- Non includere Documentazione di Garanzia Giovani;
- Non includere Avvisi e Bandi di gara;
- Non includere documenti su Tirocini e Apprendistato.

2. Scheda regionale

Friuli Venezia Giulia		
Organizzazione dei servizi per il lavoro		
Riferimenti normativi	Elementi essenziali del documento (<i>dettagliare i contenuti principali in riferimento a SPL</i>)	Osservazioni/Note
<u>Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13</u> Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.	Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 inerente il riordino del sistema Regionale delle Autonomie locali, la Regione, in base all'articolo 32, comma 3, della suddetta legge, riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro. Oltre ad apportare modifiche alla L.R. n. 18 del 2005 concernente le norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro, istituisce una struttura organizzativa, denominata "Agenzia regionale per il lavoro", nell'ambito della Direzione Centrale competente in materia di lavoro. L'Agenzia, ha natura di area, esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale n. 18/2005, è articolata in strutture territoriali che ricomprendono anche i "Centri per l'impiego" previsti all'articolo 21 della legge 18/2005. Cioè si intende anche le strutture degli SPL, ovvero gli uffici provinciali che gestivano /organizzavano i CPI. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del MdL, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro. Materie oggetto di trasferimento: a) politica attiva del lavoro; b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego; c) conciliazione delle controversie di lavoro; d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); e) attuazione, per quanto di competenza, del diritto dovere all'istruzione e	Publicata su B.U.R. n. 22 del 03/06/2015 <u>Dal 1° luglio le funzioni in materia di lavoro svolte dalle Province, compresa la gestione dei Centri per l'impiego, sono di competenza della Regione, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro.</u> Pertanto i dipendenti provinciali svolgenti funzioni in materia di lavoro sono inquadrati nei ruoli regionali. E' previsto un regolamento di organizzazione per definire le competenze e l'assetto organizzativo dell'Agenzia. In attesa dell'approvazione di tale regolamento, che dovrà avvenire entro fine anno, l'organizzazione, ruoli e sedi di lavoro sono quelli preesistenti solo con cambio di riferimento tra provincia e regione. La Delibera prevede che la Regione eserciti le funzioni in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualità, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e di erogazione di specifici
<u>DGR n. 2164 del 29/10/2015</u> Contratti di lavoro del personale a tempo determinato dell'area agenzia regionale per il lavoro non aventi i requisiti per le procedure di stabilizzazione di cui alla l.r. 13/2015:		

autorizzazione alla proroga DGR n. 2165 del 29/10/2015 Contratti di lavoro del personale a tempo determinato dell'area agenzia regionale per il lavoro aventi i requisiti per le procedure di stabilizzazione di cui alla l.r. 13/2015: autorizzazione alla proroga tecnica fino al 30 novembre 2015	alla formazione; f) osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro. L'art. 2 esplicita le funzioni esercitate dalla Regione. Entro il 15 giugno 2015 le Province dovevano approvare e trasmettere agli Assessori regionali competenti in materie di autonomie locali e di lavoro una proposta di piano di subentro, prefigurando il trasferimento di risorse anche finanziarie. Il piano è approvato con Delibera di Giunta. Con DGR n.2164/2015 viene approvata l'integrazione al Programma dei fabbisogni professionali dell'Amm.ne reg.le per l'anno 2015 con la previsione delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato transitato dalle Province in data 01/07/2015 ai sensi della legge regionale 13/2015 non interessato dalla procedura di stabilizzazione di cui al decreto del Direttore generale n. 1440/DGEN del 5 ottobre 2015, con riferimento ai contratti in scadenza il 31 ottobre 2015 e fino al 31/12/2016. Con DGR 2165/2015 viene approvata la proroga tecnica dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale attualmente in forza ai servizi del lavoro, in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della L. R. 13/2015, in scadenza al 31/10/2015 e riferiti al solo personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fino al 30/11/2015.	servizi di orientamento e che promuova l'orientamento permanente delle persone, persegua l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati, disciplini gli standard essenziali dei servizi di orientamento e, mediante una programmazione triennale con eventuale aggiornamento annuale, definisca gli interventi per lo sviluppo di un sistema regionale integrato dei servizi di orientamento permanente. <i>I COR (Centri di Orientamento regionale) sono strutture regionali preposte all'orientamento per ora però più scolastico/professionale ma nel futuro dovrebbe spostarsi anche sull'ambito professionale/lavorativo. Probabilmente faranno parte dell'Area Istruzione che, è sempre sotto lo stesso Assessore e Dirigente Centrale, ma non sotto l'Agenzia.</i>
DGR n. 2666 del 29/12/2015 "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto posizioni organizzative: modifiche" Nello specifico, per il settore lavoro sono da considerarsi gli	La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università si articola nei seguenti servizi: • servizio interventi per i lavoratori e le imprese; • servizio politiche del lavoro; • servizio istruzione e politiche giovanili; • servizio alta formazione e ricerca; • servizio innovazione e professioni; • servizio programmazione e gestione interventi formativi. Il servizio interventi per i lavoratori e le imprese ha le seguenti competenze: a) cura l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza della Regione in materia servizi per l'impiego nei confronti di disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di	

artt. 41/42/43.	lavoro e a rischio di disoccupazione; b) cura l'erogazione di servizi alle persone in materia di lavoro, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati e alle persone con disabilità; c) cura l'erogazione di servizi in materia di lavoro alle imprese del territorio; d) sovrintende all'operatività dei centri per l'impiego; Il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese è articolato in strutture territoriali, comprese le strutture denominate centri per l'impiego. Il servizio politiche del lavoro ha le seguenti competenze: a) svolge attività di programmazione e di supporto all'attuazione sul territorio degli interventi di politica regionale del lavoro; b) monitora gli interventi in materia di lavoro e supporta la valutazione della loro efficacia; c) svolge funzioni di osservazione e analisi del mercato del lavoro regionale e dei servizi per l'impiego; d) cura l'espletamento dei compiti e delle funzioni assegnati alla Regione in materia di ammortizzatori sociali e di relazioni industriali, collaborando con le altre direzioni centrali interessate; e) cura la progettazione e gestione di progetti in materia di internazionalizzazione del lavoro e di misure di solidarietà e coesione sociale connesse alle politiche del lavoro; f) svolge l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali e datoriali per la valutazione della rappresentatività nonché gli altri adempimenti in materia di conflitti di lavoro e ingresso di lavoratori stranieri; g) cura, in collaborazione con altri uffici della regione o dello Stato, gli adempimenti connessi alla progettazione, realizzazione e gestione del Sistema informativo lavoro; h) svolge attività informativa finalizzata a migliorare la conoscenza degli strumenti e interventi di politica del lavoro; i) cura altresì le attività di comunicazione di competenza dell'Area e lo sviluppo degli applicativi informatici dei servizi per l'impiego.
------------------------	--

Normative regionali su mdl e altre regolamentazioni attuative	
Riferimenti normativi	Elementi essenziali del documento Osservazioni

	<i>(dettagliare i contenuti principali in riferimento a SPL)</i>	/Note
Delibera 2040 del 8/11/2013 Modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25/07/2006 n. 227	Questo regolamento modifica e sostituisce alcune indicazioni contenute nel precedente regolamento in materia di incrocio domanda e offerta e disoccupazione di lunga durata. Le modifiche più rilevanti si possono così sintetizzare: 1) la durata temporale del rapporto di lavoro ai fini della sospensione dello stato di disoccupato passa da 8 mesi a 6 mesi. (art. 10) 2) viene introdotta la possibilità di utilizzare la via telematica per la richiesta dello stato di disoccupazione (art.9) 3) la scheda professionale viene integrata con le esperienze professionali e formative codificate secondo gli standard dell'allegato C del decreto ministeriale 30/10/07 (Artt.5 e 6) 4) all'art.11 viene inserito l'art.3bis che prevede la possibilità da parte della Provincia di dichiarare la perdita dello stato di disoccupazione a seguito di accertamenti oggettivi e soggettivi 5) all'art. 12 vengono aggiunti i comma 3bis :se in un anno solare il cittadino non si presenta al Cpi o non certifica almeno una azione di ricerca attiva deve confermare entro il 31.12 dell'anno successivo la sua immediata disponibilità al lavoro 3ter: la mancata presentazione entro il 31.12 comporta la perdita dello stato di disoccupazione 3 quarter: il Cpi rende noto l'elenco dei lavoratori che hanno perso lo stato di disoccupazione per mancata conferma annuale della immediata disponibilità al lavoro.	In vigore dal 01.01.2014
D.P.Reg. 25 luglio 2006, n. 227 "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata. Modificato dal DPR n. 217/2013 e 256/2016"	Il documento contiene il Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata. Definisce gli indirizzi applicativi, integrando ed aggiornando il provvedimento del 21 dicembre 2001 ossia specifica: - la definizione del modello di scheda anagrafica e di scheda professionale per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro ai Centri per l'Impiego; - la soppressione delle liste di collocamento ordinarie e speciali, fatte salve quelle del DPR 2053/1963 (lavoratori dello spettacolo), dell'art. 8 della legge 68/99 (collocamento disabili) e della gente di mare; - la definizione dei criteri per l'accertamento da parte dei Centri per l'impiego dello stato di disoccupazione e le verifiche sulla permanenza dello stesso; - la definizione delle procedure di collocamento dei detenuti; - la riserva di quote di assunzioni da parte di privati ed enti pubblici economici a categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale; - la definizione delle procedure di avviamento nella pubblica amministrazione nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e sulla base dell'abrogazione delle pregresse norme dell'ordinamento statale. Il capo IV sullo Stato di disoccupazione, aggiorna le disposizioni al dettato normativo del D.lgs. 150/2015,	

	rivedendo: • La definizione di stato di disoccupazione • Acquisizione dello stato di disoccupazione • Sospensione dello stato di disoccupazione • Perdita dello stato di disoccupazione • Durata, verifica e certificazione dello stato di disoccupazione.	
Legge regionale n. 18 del 9-08-2005, Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	Può essere considerato un vero e proprio testo unico in materia di lavoro per il Friuli Venezia Giulia. La legge ha introdotto un Programma triennale regionale di politica attiva del lavoro (art.3) che costituisce un riferimento per la definizione dell'azione delle Province nell'esercizio dei compiti in materia di lavoro ed esse trasferite. La Legge 18/2005 definisce le istituzioni e gli istituti coinvolti, definisce le attività dei servizi per l'impiego (attività di accoglienza e orientamento al lavoro, informazioni sui servizi per l'accesso al lavoro, sugli incentivi e sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazioni di nuove attività...) (le politiche attive e a tutela del lavoro	
Legge regionale n. 1 del 14-01-1998, Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale	Le Province del Friuli Venezia Giulia attribuiscono all'Agenzia regionale per l'impiego, della quale hanno in parte le attività in materia di politiche attive del lavoro, collocamento ed orientamento al lavoro e servizi per l'impiego, conflitto del lavoro e gestione degli enti che hanno adempimento o assito obbligo di collocamento, (da cancellare perché superata la 2002	

Accreditamento dei servizi per il lavoro		
Riferimenti normativi	Elementi essenziali del documento (<i>dettagliare i contenuti principali in riferimento a SPL</i>)	Osservazioni/Note
Decreto Presidente Regione del 20 Marzo 09 n. 72 si approva il Regolamento per l'accREDITamento di servizi per il lavoro.	Definizione delle procedure di accreditamento delle modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati ed individua i requisiti minimi dei soggetti che intendono accreditarsi.	E' in fase di revisione l'attuale disciplina di accreditamento.

Normative regionali su mdl e altre regolamentazioni attuative

Riferimenti normativi	Elementi essenziali del documento (<i>dettagliare i contenuti principali in riferimento a SPL</i>)	Osservazioni/Note
DGR n. 1485 del 22/07/2015 Repertorio delle qualificazioni regionali - Approvazione Allegati 1 Delibera 1485/2015	Il Repertorio delle qualificazioni regionali è costituito dai seguenti Repertori di settore: - Agricoltura, silvicoltura e pesca; - Area comune; - Edilizia - Legno e arredo; - Meccanica, produzione manutenzione macchine, impiantistica; - Produzioni alimentari; - Servizi alla persona; - Servizi di distribuzione commerciale; - Servizi di informatica; - Servizi turistici; - Stampa ed editoria; - Trasporti e logistica. Con atto successivo si provvederà ad integrare tale Repertorio con l'approvazione del documento "Repertorio dei profili professionali" il quale declinerà i profili prof. Li reg.li a partire dalle competenze descritte nei diversi Repertori di settore.	
Legge regionale 10 luglio 2015, n.15 Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito E' stato approvato il Regolamento per l'attuazione della misura di sostegno al reddito.	Promuove interventi integrati per contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito e favorire l'inclusione lavorativa valorizzando il ruolo dell'economia sociale. Sono previsti percorsi finalizzati al lavoro, formativi o di avvicinamento a un'occupazione. I beneficiari devono sottoscrivere e rispettare un patto di inclusione. Viene riconosciuta una misura attiva di sostegno al reddito. Il regolamento per l'attuazione della misura di sostegno al reddito definisce le condizioni per l'erogazione del beneficio.	In vigore dal 28 luglio 2015
DGR N. 1330 del 11 Giugno 2009 - Approvazione del "Masterplan regionale dei servizi per il lavoro-programmazione 2007-2013, annualità 2009-2010	Fissa precise fasi temporali per il raggiungimento di obiettivi di funzionamento quantitativi e qualitativi, misurabili in effetti oggettivamente apprezzabili, individua preventivamente le risorse strumentali, finanziarie e umane da impegnare, stabilisce le modalità di recupero dell'efficienza. Il documento è articolato per "Progetti Obiettivo" che a loro volta finalizzano le Azioni di intervento previste nel documento di pianificazione. I contenuti di tale documento vengono poi rielaborati a livello locale dalle singole Province	Iniziati incontri con il referente Regionale per iniziare la stesura del nuovo Masterplan 2014-2020.
DGR del 22 aprile 2005, n. 860 - Standard generali di qualità e standard essenziali dei servizi per l'impiego nella Regione Friuli-Venezia Giulia	Gli standard sono descritti in questo documento, ove è presente il flusso di lavoro dei Cpi che distingue tra Livelli obbligatori di prestazione (DID, Patto e Colloquio Profilo Occupabilità PAI), I Lep e l'avvio al PIL (Programma di inserimento Lavorativo)	